

Documento di consultazione n. 9/2022

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI IN MATERIA DI FINANZA SOSTENIBILE AI REGOLAMENTI IVASS N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE, N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA, N. 45 DEL 4 AGOSTO 2020 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo", "Comma" e "Lettera" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo, il comma e la lettera cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ANASF- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI		
Osservazioni generali	Anasf condivide le modifiche proposte dall'Istituto volte a recepire la nuova normativa europea in materia di finanza sostenibile, in particolare per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi, al fine di armonizzare la disciplina applicata al settore assicurativo e a quello finanziario.		
Articolo	Comma	Lettera	Osservazioni e proposte
68-decies	2-bis		Anasf condivide la formulazione del comma 2-bis dell'articolo 68-decies secondo la quale se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del contraente, e

		<p>quest'ultimo decide volontariamente di adattare le proprie preferenze di sostenibilità ai fini della conclusione del contratto, la dichiarazione di adeguatezza riporta tale adattamento e specifica le ragioni per le quali il contraente ha adattato le proprie preferenze di sostenibilità. In particolare, si condivide l'indicazione che qualora nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfi le preferenze di sostenibilità del contraente e quest'ultimo non abbia adattato le proprie preferenze di sostenibilità, gli intermediari che prestano consulenza illustrano al contraente le ragioni per cui non può essere fornita la dichiarazione di adeguatezza.</p> <p>ANASF ritiene che, per maggiore chiarezza, si potrebbe specificare in chiusura del paragrafo che, in tale circostanza, gli intermediari si astengono dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente, così come previsto nell'art. 68-duodecies per la consulenza obbligatoria.</p>
--	--	---